

COVID-19 E VARIANTE OMICRON - NUOVE REGOLE PER LE QUARANTENE

Nell'ultima settimana dell'anno sono stati emanati due Decreti Legge che hanno un impatto considerevole sulla vita di ciascuno di noi e sulle regole per affrontare la pandemia in corso.

Il **Decreto Legge 221/2021**, cosiddetto "Decreto Festività" ha introdotto nuove misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. Tali misure sono state ulteriormente rafforzate con il **Decreto Legge 229/2021** entrato in vigore il 31/12/2021. Di seguito riportiamo i punti salienti:

- **STATO DI EMERGENZA:** Lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è ulteriormente **prorogato fino al 31 marzo 2022**.
- **OBBLIGHI IN VIGORE DA SUBITO:**
- Fino al 31/01/2022: divieto di effettuare eventi, feste e concerti, comunque denominati, che implicino assembramenti in spazi all'aperto; sospese le attività che si svolgono in discoteche, sale da ballo e locali assimilati.
- Fino al 31/01/2022: obbligo di indossare le mascherine chirurgiche o superiori anche all'aperto e anche in zona bianca.
- Fino al termine dello stato di emergenza (31/03/2022): obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 in occasione di:
 - Spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all'aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati)
 - Eventi e competizioni sportive sia che si svolgano al chiuso che all'aperto.
 - Mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale.
- Fino al termine dello stato di emergenza (31/03/2022): obbligo di Green Pass Rafforzato per il consumo di alimenti e bevande anche al banco, al chiuso.

MISURE IN VIGORE DAL 10 GENNAIO 2022:

- Fino al termine dello stato di emergenza (31/03/2022): obbligo di Green Pass base per la partecipazione a corsi di formazione in presenza.
- Fino al termine dello stato di emergenza(31/03/2022): obbligo di Green Pass rafforzato per accesso a:
 - Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, sia per le attività al chiuso che all'aperto;
 - Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
 - Centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche);
 - Parchi tematici e di divertimento;
 - centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l'infanzia) sia per attività al chiuso che all'aperto;
 - Sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.
 - alberghi e altre strutture ricettive
 - sagre e fiere, convegni e congressi
 - impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici;
 - servizi di ristorazione all'aperto;
 - inoltre il Green Pass rafforzato sarà necessario per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

ATTENZIONE: Nessuna nuova indicazione ha modificato o è in contraddizione con il protocollo condiviso tra le parti sociali per la gestione dei luoghi di lavoro. Tale protocollo resta quindi ad oggi valido in ogni suo aspetto.

NUOVE DISPOSIZIONI PER QUARANTENE E CONTAGI:

La **Circolare del Ministero della Salute del 30/12/21** chiarifica i termini delle nuove regole presenti nel decreto legge 229:

1. Quarantena e sue modalità alternative

La quarantena dovrà essere applicata alle categorie e nelle modalità di seguito riportate:

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

1. Soggetti **non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario** (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) **o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni**: rimane inalterata l'attuale misura della **quarantena** prevista nella durata di **10** giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un **test molecolare o antigenico con risultato negativo**;
2. Soggetti **che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici**: la **quarantena** ha durata di **5** giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un **test molecolare o antigenico con risultato negativo**;
3. Soggetti **asintomatici che**:
 - **abbiano ricevuto la dose booster, oppure**
 - **abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure**
 - **siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,**non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.
E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.
- 4) Gli **operatori sanitari** devono eseguire **tamponi su base giornaliera fino al quinto giorno** dall'ultimo contatto con un soggetto contagiato.

Per i **contatti a BASSO RISCHIO, qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2**, non è necessaria quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie. Se non è stato possibile garantire l'uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva.

2. Isolamento

Quanto ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l'isolamento può essere ridotto da **10 a 7 giorni**, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un **test molecolare o antigenico con risultato negativo**

NOTA BENE: Per contatto a basso rischio, come da indicazioni ECDC, si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:

- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;
- tutti i passeggeri e l'equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto che restano classificati contatti ad alto rischio;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati.

Come sempre i Nostri consulenti sono a disposizione per ogni ulteriore informazione!

Per ulteriori informazioni: info@engservice.eu

Engineering & Service S.r.l. - Via M. Bandello, 1 - 20123 MILANO